Allegato " F " al n. 56355 di fascicolo

STATUTO

DELLA

"FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO"

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO".

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede a Torino.

ARTICOLO 3

La Fondazione ha per scopo la promozione degli Studi di storia e di letteratura religiosa in senso rigorosamente scientifico ed è aperta allo studio di diverse espressioni del passato come del presente.

Per realizzare lo scopo la Fondazione promuoverà ricerche, curerà pubblicazioni, attiverà collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzerà dibattiti, seminari di studio e convegni ed assumerà ogni altra iniziativa che risulti opportuna.

La Fondazione potrà concedere annualmente una o più borse di studio a giovani laureati per studi o ricerche di storia o di letteratura religiosa.

La Fondazione non ha scopi di lucro e svolgerà la sua attività nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

ARTICOLO 4

Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono costituite:

- dal fondo di dotazione originario conferito dai fondatori;

- da lasciti, da donazioni, da oblazioni e da erogazioni liberali in denaro;

- da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;

- da eventuali altre entrate ed acquisizioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi anche con le rendite del suo patrimonio.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6

Sono Fondatori non solo i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo, ma anche quelli che successivamente sono riconosciuti tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

ARTICOLO 7

Sono organi della Fondazione:

a) - il Consiglio di Amministrazione;

b) - il Comitato Scientifico;

c) - il Presidente;

d) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri:

- quattro sono nominati uno per ciascuno dai soci fondatori Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino e Università di Torino;

- il quinto membro è di diritto il Presidente del Comitato Scientifico;

- il sesto è cooptato dai precedenti cinque consiglieri.

Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno quattro Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire

anche mediante comunicazione telegrafica o telefax con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, che potrà essere anche un notaio, nominato appositamente dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

a) - all'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;

b) - all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;

c) - agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili ed agli investimenti del denaro ricavato;

d) - alla predisposizione di eventuali regolamenti per l'erogazione delle rendite della Fondazione, nonchè alla loro modifica;

e) - alla nomina dell'eventuale Direttore della Fondazione, alla sua revoca, ai compiti, alla durata dell'incarico, alle modalità di funzionamento ed alla determinazione dei suoi eventuali emolumenti;

f) - alla determinazione, specificazione e bando delle borse di studio;

g) - alla determinazione del rimborso spese per il Presidente ed i Consiglieri e degli emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti e per i membri del Comitato Scientifico;

h) - alla esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

i) - al riconoscimento di nuovi Fondatori;

l) - alle modifiche del presente statuto;

m) - a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

ARTICOLO 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- richiedere almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, alla Città di Torino ed all'Università di Torino il nome di un Consigliere;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente il quale, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, dura in carica quanto il Presidente.

ARTICOLO 10

Il Comitato Scientifico è composto a scelta del Consiglio di Amministrazione da un minimo di sette ad un massimo di nove membri.

Sono membri di diritto del Comitato il Rettore Magnifico dell'Università di Torino o suo delegato ed i soci Fondatori prof. Franco BOLGIANI, prof. Giorgio CRACCO, prof. Carlo OSSOLA e prof. Francesco TRANIELLO.

I cinque membri di diritto cooptano a maggioranza e per la

durata di anni cinque altri due od altri quattro membri a seconda del numero, che, anche in tempi successivi, verrà a loro comunicato dal Consiglio di Amministrazione.

Quando uno dei quattro soci fondatori, membro di diritto, cessa di far parte del Comitato per qualsiasi motivo, gli altri provvederanno a sostituirlo nominando un altro membro che diventerà membro di diritto del Comitato.

Il Comitato nomina nel suo ambito un Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

ARTICOLO 11

Il Comitato Scientifico:

- fornisce annualmente al Consiglio di Amministrazione indicazioni orientative per la predisposizione del programma di attività della Fondazione;
- formula pareri sul programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonchè sulle iniziative di particolare rilievo e in generale sull'attività della Fondazione;
- concorre a definire criteri di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi generali nonchè sui risultati delle attività;
- individua ed assegna le borse di studio;
- approva i documenti e gli studi che la Fondazione intende pubblicare;
- esercita ogni altro compito che gli venga assegnato dal

Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, designati dai Fondatori.

I membri del Collegio eletti sceglieranno nel proprio ambito il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

In caso di estinzione i beni residuali saranno destinati, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, al soddisfacimento delle finalità che caratterizzano la Fondazione.

ARTICOLO 14

Per la prima volta, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Consigliere Cooptato, del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, dei membri e del Presidente del Comitato Scientifico e dei Revisori dei Conti viene effettuata dai Fondatori nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Visto per inserzione e deposito

Torino, 6 giugno 1997

F.TI: UGO PERONE

FRANCESCO TRANIELLO

RINALDO BERTOLINO

GIORGIO CRACCO

CARLO OSSOLA

FRANCO BOLGIANI

MERCEDES BRESSO

GIAMPIERO LEO

FRANCO LILIANA teste

BOLLEA ALDA teste

ANTONIO MARIA MAROCCO NOTAIO

Omessi gli allegati "A'B'C'D'E'

REGISTRATO A TORINO il 12-06-1997 al N. 15637

con Lire 257000

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge: impiega fogli N. undici

Torino, li 12 giugno 1997

MAROCCO ANTONIO MARIA DI GIOVANNI NOTAIO IN TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Intendenza di Finanze di Torino, n. 3/[illegible] del 28-11-1989 per il Dott. A.M. MAROCCO

REPERTORIO numero 26479

ATTI numero 17457

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA

"FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO"

Registrato a Torino 1
il 5 febbraio 2013
n. 2368 serie 1T
euro 168,00

Il giorno undici gennaio duemilatredici.

(11-01-2013)

In Torino, nel mio studio al piano primo della casa di Corso Re Umberto n. 8, alle ore quattordici e quarantacinque.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

alla continua presenza delle signore:

- ALFARANO Anna, nata a Torino il 7 marzo 1959, residente in Torino, via Sempione n. 236/B, impiegata;
- ALFARANO Daniela, nata a Torino il 14 ottobre 1979, residente in Collegno (TO), corso Francia n. 46, impiegata,

testimoni idonei a me notaio cogniti, aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso il signor:

= ZANETTI prof. Giovanni, nato a Torino il 4 marzo 1937, domiciliato per la carica in Torino, via Giulia di Barolo n. 3/A,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della **"FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO"**, con sede in Torino, via Giulia di Barolo n. 3/A, codice fiscale 97576230011, riconosciuta dalla Regione Piemonte con D.G.R. numero 131-22375 in data 3 settembre 1997,

chiede a me notaio di ricevere e ritenere nei miei minutari il verbale del solo primo punto posto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, qui convocato per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Variazione e approvazione modifica dello Statuto della Fondazione, secondo i dettati delle nuove norme.
2. Comunicazione del Presidente e approvazione del verbale n° 41 della seduta del 9 marzo 2012.
3. Approvazione del bilancio preventivo anno 2013.
4. Varie ed eventuali.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto di quanto segue.

Il sovracomparso signor ZANETTI prof. Giovanni, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, rivolto un saluto ai presenti,

constata e dà atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- COZZI prof. Terenzio, Vice Presidente, assente,
- PAROLA dott. Alessandro, presente,
- RISSO dott. Alessandro, presente,

- SAVIO ing. Fiorenzo, presente,

- TRANIELLO prof. Francesco, presente;

b) - che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Revisori signori:

- PUDDU prof. Luigi, presente,

- FIDELIO rag. Alessandro, presente;

c) - che la presente riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione inviata agli aventi diritto in data 4 gennaio 2013;

dichiara

il presente Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e riferisce che - sulla base delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010 numero 78, convertito con Legge 122/2010, relative al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione degli Enti - la Provincia di Torino ha richiesto di procedere alla modifica della composizione dell'organo amministrativo della Fondazione con riduzione del numero dei componenti da sei a cinque, come previsto dalla citata norma di legge.

Inoltre, il Presidente riferisce che la Regione Piemonte, sin dall'anno 2011, ha inviato comunicazione del proprio ritiro dalla partecipazione alla Fondazione, così come fatto anche per altri Enti, in ragione delle sue ristrettezze di bilancio.

Il Presidente precisa che, per ottemperare alla richiesta della Provincia, occorre modificare il primo comma dell'articolo 8 dello statuto della Fondazione in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto di quanto comunicato dalla Regione Piemonte.

Il Presidente illustra il testo dello statuto coordinato con la proposta modifica e quindi lo consegna a me notaio, testo, che steso su pagine cinque circa di tre fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "A" previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Avuta la parola il prof. Luigi PUDDU, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Segue un breve scambio di vedute ed informazioni, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio dei Revisori dei Conti,

con voto palese ed unanime, espresso per alzata di mano,

delibera

I) - di modificare l'articolo 8 dello statuto nei termini che seguono:

"ARTICOLO 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, di cui:

- tre sono nominati uno per ciascuno dei soci Fondatori Provincia di Torino, Città di Torino e Università di Torino;

- il quarto membro è di diritto il Presidente del Comitato Scientifico;

- il quinto membro è cooptato dai precedenti quattro Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Esso si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno quattro Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o telefax con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, che potrà essere anche un notaio, nominato apposi-

tamente dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine: a) - all'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;

b) - all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;

c) - agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili ed agli investimenti del denaro ricavato;

d) - alla predisposizione di eventuali regolamenti per l'erogazione delle rendite della Fondazione, nonchè alla loro modifica;

e) - alla nomina dell'eventuale Direttore della Fondazione, alla sua revoca, ai compiti, alla durata dell'incarico, alle modalità di funzionamento ed alla determinazione dei suoi eventuali emolumenti;

f) - alla determinazione, specificazione e bando delle borse di studio;

g) - alla determinazione del rimborso spese per il Presidente ed i Consiglieri e degli emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti e per i membri del Comitato Scientifico;

h) - alla esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

i) - al riconoscimento di nuovi Fondatori;

l) - alle modifiche del presente statuto;

m) - a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.";

II) - di approvare il testo dello statuto coordinato con la deliberata modifica, quale illustrato dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

III) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere e facoltà per dare attuazione alle presenti deliberazioni e di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quello modifiche e/o soppressioni richieste dalle competenti autorità.

Chiesta ed avuta la parola, il Consigliere dott. Alessandro PAROLA, in ragione di quanto testè deliberato e di quanto a suo tempo deciso dalla Regione Piemonte, che lo aveva nominato, rassegna le dimissioni dalla carica di Consigliere.

Il Consiglio prende atto di ciò e ringrazia il dott. PAROLA per l'attività sino ad oggi svolta.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente essendo le ore quindici, ringrazia me notaio, mi congeda ed invita i presenti a rimanere per passare alla trattazione dei restanti punti posti all'ordine del giorno, che verranno verbalizzati separatamente.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Fondazione.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da

persona pure di mia fiducia su pagine dieci circa di tre fogli, quale atto leggo alla presenza dei testi al comparente che, approvandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscrive unitamente ai testi.

L'atto è sottoscritto essendo le ore quindici e dieci circa.

F.ti: Giovanni ZANETTI

Daniela ALFARANO

ALFARANO Anna

Andrea GANELLI notaio

ALLEGATO "A" AL N. 17457 DI FASCICOLO

STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO"

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO".

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede a Torino.

ARTICOLO 3

La Fondazione ha per scopo la promozione degli Studi di storia e di letteratura religiosa in senso rigorosamente scientifico ed è aperta allo studio di diverse espressioni del passato come del presente.

Per realizzare lo scopo la Fondazione promuoverà ricerche, curerà pubblicazioni, attiverà collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzerà dibattiti, seminari di studio e convegni ed assumerà ogni altra iniziativa che risulti opportuna.

La Fondazione potrà concedere annualmente una o più borse di studio a giovani laureati per studi o ricerche di storia o di letteratura religiosa.

La Fondazione non ha scopi di lucro e svolgerà la sua attività nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

ARTICOLO 4

Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono costituite:

- dal fondo di dotazione originario conferito dai fondatori;
- da lasciti, da donazioni, da oblazioni e da erogazioni liberali in denaro;
- da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi anche con le rendite del suo patrimonio.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6

Sono Fondatori non solo i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo, ma anche quelli che successivamente sono riconosciuti tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

ARTICOLO 7

Sono organi della Fondazione:

a) - il Consiglio di Amministrazione;

b) - il Comitato Scientifico;

c) - il Presidente;

d) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, di cui:

- tre sono nominati uno per ciascuno dei soci Fondatori Provincia di Torino, Città di Torino e Università di Torino;
- il quarto membro è di diritto del Presidente del Comitato Scientifico;
- il quinto membro è cooptato dai precedenti quattro Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Esso si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno quattro Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o telefax con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante,

che potrà essere anche un notaio, nominato appositamente dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine: a) - all'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
b) - all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
c) - agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili ed agli investimenti del denaro ricavato;
d) - alla predisposizione di eventuali regolamenti per l'erogazione delle rendite della Fondazione, nonchè alla loro modifica;
e) - alla nomina dell'eventuale Direttore della Fondazione, alla sua revoca, ai compiti, alla durata dell'incarico, alle modalità di funzionamento ed alla determinazione dei suoi eventuali emolumenti;
f) - alla determinazione, specificazione e bando delle borse di studio;
g) - alla determinazione del rimborso spese per il Presidente ed i Consiglieri e degli emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti e per i membri del Comitato Scientifico;
h) - alla esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
i) - al riconoscimento di nuovi Fondatori;
l) - alle modifiche del presente statuto;
m) - a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

ARTICOLO 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio.
Spetta tra l'altro al Presidente:
- richiedere almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, alla Città di Torino ed all'Università di Torino il nome di un Consigliere;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;

- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente il quale, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, dura in carica quanto il Presidente.

ARTICOLO 10

Il Comitato Scientifico è composto a scelta del Consiglio di Amministrazione da un minimo di sette ad un massimo di nove membri.
Sono membri di diritto del Comitato il Rettore Magnifico dell'Università di Torino o suo delegato ed i soci Fondatori prof. Franco BOLGIANI, prof. Giorgio CRACCO, prof. Carlo OSSOLA e prof. Francesco TRANIELLO.
I cinque membri di diritto cooptano a maggioranza e per la durata di anni cinque altri due od altri quattro membri a seconda del numero, che, anche in tempi successivi, verrà a loro comunicato dal Consiglio di Amministrazione.
Quando uno dei quattro soci fondatori, membro di diritto, cessa di far parte del Comitato per qualsiasi motivo, gli altri provvederanno a sostituirlo nominando un altro membro che diventerà membro di diritto del Comitato.
Il Comitato nomina nel suo ambito un Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

ARTICOLO 11

Il Comitato Scientifico:
- fornisce annualmente al Consiglio di Amministrazione indicazioni orientative per la predisposizione del programma di attività della Fondazione;
- formula pareri sul programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonchè sulle iniziative di particolare rilievo e in generale sull'attività della Fondazione;
- concorre a definire criteri di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi generali nonchè sui risultati delle attività;
- individua ed assegna le borse di studio;
- approva i documenti e gli studi che la Fondazione intende pubblicare;
- esercita ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, designati dai Fondatori.
I membri del Collegio eletti sceglieranno nel proprio ambito il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
In caso di estinzione i beni residuali saranno destinati, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, al soddisfacimento delle finalità che caratterizzano la Fondazione.

ARTICOLO 14
Per la prima volta, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Consigliere Cooptato, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei membri e del Presidente del Comitato Scientifico e dei Revisori dei Conti viene effettuata dai Fondatori nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 15
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì 11 -01 - 2013
F.ti: Giovanni ZANETTI
ALFARANO Anna
Daniela ALFARANO
Andrea GANELLI